

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1077

Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario

19/05/2024 - 06:59

Indice

1. DDL S. 1077 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1077	4

1. DDL S. 1077 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1077

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1077

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2024

Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario

Onorevoli Senatori. - Il senso di comunità è un valore profondamente radicato nella cultura e nel tessuto sociale del nostro Paese, caratterizzato da una forte tradizione di mutualismo e solidarietà, secondo i canoni di una sensibilità collettiva che non è soltanto un retaggio del passato, ma un pilastro su cui costruiamo ogni giorno il futuro.

La Costituzione inverte l'essenza di questo valore condiviso e si spinge più oltre quando riconosce che la realizzazione personale non si compie in isolamento, bensì all'interno delle formazioni sociali - famiglie, comunità, associazioni - nelle quali la solidarietà diventa pratica quotidiana.

Vi è un principio di interdipendenza tra l'individuo e la società che riflette il nodo tra i diritti inviolabili come fondamento della dignità umana e la solidarietà come espressione della responsabilità collettiva verso il benessere comune. I doveri di solidarietà politica, economica e sociale divengono manifesto di una convivenza basata su un patto sociale di reciproco sostegno e condivisione.

L'incontro tra le generazioni ha un ruolo cruciale nel processo di costruzione dell'identità comunitaria, che emerge dalla sintesi delle esperienze e dal riconoscimento dell'altro. La legislazione, a tutti i livelli, ha il compito di preservare la possibilità che questo equilibrio continui a sorreggere ed esprimere la nostra società e di promuoverne la coesione.

La trasmissione di valori, esperienze e sapere tra le persone anziane e le nuove generazioni è fondamentale per la costruzione di comunità resilienti e aperte al futuro, può essere strumento di nuove consapevolezze, apprendimenti continui, gestione e neutralizzazione di conflitti anche aspri.

Tenerlo a mente ci consente anche di intercettare le direttrici di una rivoluzione demografica senza precedenti nella nostra storia: in Italia, infatti, circa un terzo della popolazione ha più di sessantacinque anni. Rispetto all'inizio del nuovo millennio, il numero dei centenari è più che triplicato. Nel 2021 i dati ISTAT rilevavano la presenza di 17.771 centenari; oggi sono oltre 20.000, in aumento sia in termini assoluti che relativi alla popolazione totale.

L'aumento dei centenari, oltre a rappresentare una sfida per i sistemi sanitari e di assistenza, offre anche una preziosa opportunità per valorizzare l'invecchiamento attivo e il contributo che le persone anziane possono continuare a offrire alla società. I centenari sono testimoni viventi di un secolo di cambiamenti storici, sociali e culturali dai quali è nata la Repubblica e il loro esempio di longevità attiva e di partecipazione alla vita comunitaria rappresenta un modello da proteggere. Poter invecchiare è un privilegio e una meta della società.

Questo testo presenta una proposta legislativa innovativa e simbolica che unisce il rispetto e la celebrazione della vita umana con la cura e la valorizzazione dell'ambiente.

La proposta incoraggia le amministrazioni locali a mettere a dimora un albero per ogni residente centenario (articolo 1), in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani.

Alle regioni e alle province autonome è demandato il compito di disciplinare la tipologia delle essenze arboree da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, avvalendosi anche del Comando unità forestali,

ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (articolo 2).

Si introduce, inoltre, un sistema di riconoscimento per i comuni che partecipano attivamente a questa iniziativa, attraverso l'iscrizione in un elenco speciale presso il Ministero dell'interno, con l'intento di offrire visibilità agli sforzi delle amministrazioni (articolo 3).

I comuni sono ulteriormente incentivati a integrare gli interventi di messa a dimora degli alberi in progetti più ampi di rigenerazione urbana e ambientale (articolo 4), proponendo come stimolo premialità finanziarie, per una pianificazione urbana sostenibile, che concorra a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

La proposta intende offrire un esempio concreto di come politiche ambientali possano essere integrate con la valorizzazione sociale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che celebri la vita umana e tuteli il patrimonio naturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere il valore sociale della solidarietà e dell'incontro tra le generazioni, in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani, i comuni mettono a dimora nel proprio territorio un albero per ogni residente centenario.

Art. 2.

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3.

1. I comuni che realizzano gli interventi di cui all'articolo 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, tenuto anche in forma telematica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

Art. 4.

1. Per i comuni che includono gli interventi di cui all'articolo 1 in processi di rigenerazione urbana e ambientale possono essere introdotte clausole di premialità nell'erogazione delle risorse delle regioni, delle province autonome ed europee.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, individuano i criteri per la determinazione delle premialità con propri provvedimenti.

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.